DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E IMMIGRAZIONE, SICUREZZA PUBBLICA

Art. 21-ter

Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di accesso in specifiche aree urbane

All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contravventore al divieto di cui al presente comma e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno";

b) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma e' punito con l'arresto da uno a due anni".

Versione in vigore dal 17 dicembre 2018, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica
Estremi	Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113
Titolo	II — Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa
Capo	I — Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2018

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-protezione-internazionale-e/art-21-ter-sanzioni-in-caso-di-inottemperanza-al-divieto-di-accesso-in

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it